



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Giunta Comunale Verbale di deliberazione n. 207 del 09/11/2022

**OGGETTO:** Legge 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”. Finanziamento “Fondo DOPO DI NOI” - Anno 2020. Approvazione Avviso Pubblico

L'anno **duemilaventidue** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **13:05** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO CASTIGLIONE

Sono presenti:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
LEO CASTIGLIONE - Sindaco	Si	
CRISTIANA CANOSA - Vicesindaco	Si	
MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore	Si	
PAOLA DI SIPIO - Assessore	Si	
GIANCARLO PALUDI - Assessore	Si	
PAOLO CIERI - Assessore	Si	

<b>Totale: 6</b>	<b>Totale: 0</b>
------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.

Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Legge 22 giugno 2016, n. 112 ha approvato le “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- attraverso il Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 sono state emanate le Linee guida per gli interventi previsti attraverso la Legge sopra citata;
- con DPCM 21 dicembre 2020 Riparto del Fondo Dopo di Noi, sono state assegnate alla Regione Abruzzo le risorse destinate alla programmazione delle misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2020;
- la Regione Abruzzo, con DGR n. 772 del 29 novembre 2021 ha approvato l’atto di indirizzo di programmazione regionale del “Fondo dopo di Noi” per l’anno 2020;
- la Regione medesima con Determinazione n. DPG023/74 del 12 maggio 2022, adottata dal Dipartimento Lavoro – Sociale, ha ripartito tra gli Ambiti Distrettuali Sociali le risorse del “Fondo Dopo di Noi” – anno 2020, assegnando all’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” la **somma complessiva di € 35.551,79**, le cui percentuali da destinare alle singole tipologie di intervento sono state indicativamente determinate dalla Regione medesima;

### PRECISATO CHE:

- gli interventi *de quo* sono rivolti a persone con disabilità grave e prevedono la realizzazione di Progetti individualizzati, della durata di almeno 1 (uno) anno, orientati all’acquisizione dell'autonomia ed all'uscita dal nucleo familiare di origine.
- l’obiettivo dei progetti è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva acquisizione di autonomia della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.
- il progetto “Dopo di noi” mira altresì ad evitare l'istituzionalizzazione con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

**PRECISATO INOLTRE CHE**, la citata DGR n. 772 del 29 novembre 2021 prevede la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:

- 1) **AZIONE “A” - Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione**, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del DM 23 novembre 2016.

**PERCENTUALE RISORSE TRASFERITE PARI AL 29%, CORRISPONDENTE A €10.244,00.**

## DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AZIONE A):

L'obiettivo è l'avvio di progetti individualizzati finalizzati a una progressiva uscita dalla famiglia o alla deistituzionalizzazione attraverso percorsi e interventi specifici, quali:

- Progetti individualizzati per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, mediante azioni educative da garantire quando la persona disabile vive ancora nell'ambito familiare, in vista di avviarla successivamente a interventi di accompagnamento verso l'autonomia e l'uscita graduale dal nucleo di origine. In questo contesto, ad esempio, può essere finanziata l'assistenza personale a scopo educativo o la frequenza di specifici laboratori di autonomia.
  - Percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita graduale dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori dell'ambito familiare, in contesti di coabitazione (inserimenti graduali in gruppi appartamento o esperienze di brevi periodi in appartamenti palestra) che facilitino l'uscita definitiva dal nucleo familiare. In questo contesto, sono strutturabili servizi di ospitalità periodica che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali.
  - Percorsi programmati di deistituzionalizzazione definitiva per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare; sono rivalutate le condizioni abitative in coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione definitiva. In questo contesto, il progetto individualizzato, nel pieno rispetto della volontà della persona disabile, deve tendere ad accompagnare il soggetto verso il superamento della situazione di residenzialità impropria, all'acquisizione di una più ampia autonomia possibile e all'inserimento in soluzioni alloggiative adeguate.
- 2) **AZIONE "B"** - Interventi di **supporto alla domiciliarità** in soluzioni alloggiative che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento, ovvero soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016.

**PERCENTUALE RISORSE TRASFERITE PARI AL 23%, CORRISPONDENTE A €8.195,20.**

## DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AZIONE B):

Rientrano in quest'area interventi a sostegno della domiciliarità in case di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine e soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Gli interventi finanziabili nell'ambito del progetto personalizzato di supporto alla domiciliarità sono:

- Voucher o assegno di cura e contributo aggiuntivo per la regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura svolto da assistenti familiari con regolare contratto;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e/o socioeducativa con riferimento ai soli oneri a rilievo sociale;
- interventi educativi individuali o di gruppo;
- eventuali ulteriori contributi economici di carattere non continuativo funzionali alla realizzazione del progetto di vita e di cura e voucher per il sostegno del costo abitativo.

In ogni caso, non possono essere sostenute residenzialità in singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone; il medesimo complesso residenziale, in presenza di più moduli abitativi, non potrà ospitare più di 10 persone con disabilità grave, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2.

Deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero; devono essere ubicate in zone residenziali, se rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

Fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Al fine di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living.

- 3) **AZIONE "C"** - Programmi di **accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze** per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile (art. 3, comma 5 del DM 23 novembre 2016), anche attraverso  **tirocini per l'inclusione sociale** (art. 3, comma 6 del DM 23 novembre 2016).

**PERCENTUALE RISORSE TRASFERITE PARI AL 26,50%, CORRISPONDENTE A €9.429,60**  
**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AZIONE C):**

Saranno supportati programmi socio-educativi finalizzati a favorire l'accrescimento della consapevolezza e l'autonomia nelle attività della vita quotidiana, da parte delle persone con disabilità e dei loro famigliari, da realizzarsi in sinergia con le Associazioni delle famiglie dei disabili e delle Associazioni di tutela che operano sul territorio, in particolare attraverso:

- laboratori diurni e/o brevi soggiorni per l'autonomia abitativa svolti in appartamenti attrezzati (*cosiddetti palestra*), con supporto educativo ed assistenziale, nei quali le persone con disabilità imparano e sperimentano concretamente a vivere da sole o in piccolo gruppo;
- tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia, purché inseriti nel più ampio progetto di vita autonoma del beneficiario. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro;
- attività di informazione, formazione e consulenza rivolte ai familiari che si preparano anch'essi ad affrontare il "Dopo di noi durante noi".

4) **AZIONE "D"** – Promozione dell'**utilizzo di nuove tecnologie** per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living* (art. 3, comma 6 del DM 23 novembre 2016).

**PERCENTUALE RISORSE TRASFERITE PARI AL 13%, CORRISPONDENTE A €4.609,80.**

**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AZIONE D):**

Al fine di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, si intende promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, *assistive* e di *ambient assisted living*.

Possono essere sostenuti i costi per dotare i moduli abitativi, come descritti all'art. 3, c. 4 del DM 2016, di apparati tecnologici che consentono una maggiore autonomia dei residenti nelle attività quotidiane (a puro titolo di esempio: piano cottura e scolapiatti regolabili in altezza, ricevitori ad infrarossi/ comando vocale per inviare l'output per aprire porte e finestre, motori per apertura porte, telefoni a viva voce comandabili ad infrarosso, meccanismo a motore per letti, sollevatori per vasca da bagno, montascale elettrici, telecomando ad infrarossi per TV e altri elettrodomestici, sistemi a controllo vocale o oculare).

Possono essere sostenute anche le spese per dotare di tecnologie domotiche le "case di origine" dove le persone con disabilità grave continuano a vivere, seppur prive del sostegno familiare; gli EE LL possono definire modalità di compartecipazione alla spesa e provvedono a definire graduatorie prendendo a base il Reddito ISEE sociosanitario.

Non possono in alcun caso essere ricompresi strumenti previsti tra le spese da porre a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

5) **AZIONE "E"** - **Interventi di permanenza temporanea** in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7 del DM 23 novembre 2016.

**PERCENTUALE RISORSE TRASFERITE PARI ALL'8,5%, CORRISPONDENTE A € 3.073,20.**

**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AZIONE E):**

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave al proprio domicilio e

non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il permanere nel suo contesto di vita, a valere sulle risorse del Fondo Dopo di noi, e per le sole spese di carattere sociale, si può prevedere l'inserimento, per il tempo strettamente necessario, in strutture (comunità alloggio o Comunità alloggio sanitarie o socio-sanitarie) dalle caratteristiche diverse da quelle previste al comma 4 dell'art. 3 del DM 2016, previa verifica dell'impossibilità di inserimento presso una di queste. Deve essere comunque garantito il rispetto della volontà della persona disabile o di chi ne tutela gli interessi.

Tali interventi sono da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave e si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza.

A valere sulle risorse del Fondo può gravare l'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

**DATO ATTO CHE** i potenziali beneficiari sono:

- ✓ Persone in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3, legge 104/1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- ✓ prive del sostegno familiare in quanto:
  - Mancanti di entrambi i genitori,
  - I cui genitori non siano in grado di fornire adeguato sostegno,
  - In prospettiva del venir meno di adeguato sostegno familiare,
- ✓ con età superiore ai 18 anni, residenti nei Comuni dell'Ambito n. 10 "Ortonese";

**PRECISATO CHE**, a conclusione della procedura di valutazione, qualora si verifichi che una delle cinque azioni presenti un avanzo, le somme residue verranno riassegnate su base percentuale, distribuendo le stesse tra le altre azioni che presentino maggiore richiesta di ammissione all'intervento da parte dei potenziali beneficiari, fino ad esaurimento delle stesse;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione dell'allegato Avviso pubblico per la presentazione di domande e per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di noi - Fondo 2020", comprensivo del Modello di domanda quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**VISTO** l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di dare atto che la Legge 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha quale precipua finalità la realizzazione in favore delle persone con disabilità grave, di percorsi tesi ad assicurare adeguata assistenza e qualità di vita, secondo le proprie specifiche esigenze ed aspirazioni, in prospettiva del venir meno del contesto familiare di riferimento;
2. di dare atto che, la Regione Abruzzo, con DGR n. 772 del 29 novembre 2021, ha approvato l’atto di indirizzo di programmazione regionale del “Fondo dopo di Noi” per l’anno 2020;
3. di dare altresì atto che, la Regione medesima, Determinazione n. DPG023/74 del 12 maggio 2022, adottata dal Dipartimento Lavoro – Sociale, ha ripartito tra gli Ambiti Distrettuali Sociali le risorse del “Fondo Dopo di Noi” – anno 2020, assegnando all’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” la **somma complessiva di € 35.551,79**, le cui percentuali da destinare alle singole tipologie di intervento, sono state indicativamente determinate dalla Regione medesima;
4. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico per la presentazione di domande e per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di noi - Fondo 2020”, comprensivo del Modello di domanda, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
5. di attivare, in relazione agli aspetti innovativi dell’intervento, così come previsto dalla D.G.R. Regione Abruzzo n. 772 del 29 novembre 2021, sopra citata, forme diffuse di divulgazione delle attività da realizzare, anche mediante il proficuo coinvolgimento, sia nella fase di programmazione territoriale, che di monitoraggio e valutazione degli interventi, delle Associazioni delle famiglie di persone con disabilità presenti sul territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”;
6. di dare atto che entro il 20 dicembre p.v., il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona dovrà trasmettere alla Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro – Salute, Servizio “Tutela Sociale e Famiglia”, l’atto programmatico con indicazione della destinazione delle risorse, motivando, laddove ricorra il caso e sulla base delle necessità riscontrate all’esito dell’emanando Avviso pubblico, la diversa destinazione rispetto alla programmazione regionale approvata con DGR 772/2021;
7. di demandare al Settore Affari Generali e Servizi alla Persona – Ufficio Politiche Sociali, l’adozione degli atti conseguenziali per la realizzazione delle fasi di attuazione e relativa rendicontazione alla Regione Abruzzo degli interventi “Dopo di Noi - Fondo 2020”.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to **EVELINA DI FABIO**

**IL PRESIDENTE**  
f.to **LEO CASTIGLIONE**

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comuneortona.ch.it](http://www.comuneortona.ch.it) – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 11/11/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to **EVELINA DI FABIO**

---

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 11/11/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to **EVELINA DI FABIO**

---

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 11/11/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**EVELINA DI FABIO**

---